



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° XII / 1296

Seduta del 13/11/2023

---

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Guido Bertolaso

Oggetto

ISTITUZIONE DEL PUNTO UNICO REGIONALE (P.U.R.) PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI CON MISURE DI SICUREZZA E APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER L'ESERCIZIO DELLE RELATIVE FUNZIONI, IN RECEPIMENTO E ATTUAZIONE DELL'ACCORDO N. 188/CU DEL 30/11/2022

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Pavesi

I Dirigenti Ivan Limosani Rosetta Gagliardo

L'atto si compone di 33 pagine

di cui 22 pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

#### VISTI:

- l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2, lettera c), in base al quale la Conferenza Unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
- il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante *"Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della Legge 30 novembre 1998, n. 419"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2008, recante *"Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria"*, emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e, in particolare, l'articolo 5, che prevede l'istituzione presso la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano di apposito Comitato Paritetico Inter-istituzionale, con il compito di dare attuazione alle linee guida di cui all'Allegato C dello stesso decreto e l'Allegato A del d.P.C.M., che prevede la costituzione di un Tavolo di Consultazione Permanente sulla Sanità Penitenziaria, con l'obiettivo di garantire l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sanitarie e trattamentali nell'intero territorio nazionale;
- la delibera di Conferenza Unificata del 31 luglio 2008 (Rep. Atti 81/CU/2008), di costituzione del succitato Tavolo di Consultazione Permanente sulla Sanità Penitenziaria;
- l'Accordo di Conferenza Unificata del 31 ottobre 2011 (Rep. Atti 81/CU/2011), recante *"Integrazione agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (O.P.G.) e nelle Case Cura e Custodia (C.C.C.)"* di cui all'Allegato C del D.P.C.M. 1° aprile 2008;
- il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012 n. 9, e successive modificazioni, recante *"Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri"*;
- il decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, del 1 ottobre 2012, recante *"Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia"* e, in particolare, l'Allegato A



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

che prevede una gestione interna delle specifiche strutture residenziali di esclusiva competenza sanitaria la cui responsabilità è assunta da un medico dirigente psichiatra, nonché l'applicazione nelle stesse strutture di tutte le norme del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale riferite agli internati;

- il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante *"Disposizioni in materia sanitaria"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, al fine di assicurare un quadro normativo completo e coerente in merito ai trattamenti clinici e all'obbligo di elaborazione di un Progetto Terapeutico Individualizzato per ogni paziente;
- il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, recante *"Disposizioni urgenti in materia di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari"*, che dispone modifiche all'articolo 3-ter del citato decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, prevedendo, tra l'altro, la proroga al 31 marzo 2015 del termine del 1 aprile 2014, di cui all'articolo 3-ter, comma 4, della menzionata, e stabilendo che, dalla data di chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG) e di assegnazione alle Case di Cura e Custodia (CCC) siano eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie, di cui al comma 2 del medesimo articolo 3-ter, denominate Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (di seguito R.E.M.S.), fermo restando che le persone socialmente pericolose debbano essere prese in carico sul territorio dai Dipartimenti di Salute Mentale (di seguito DSM);
- l'Atto della Conferenza Unificata del 26 febbraio 2015 (Rep. Atti n.17/CU/2015), recante *"Accordo, ai sensi del DM 1° ottobre 2012, Allegato A, concernente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in attuazione al D.M. 1° ottobre 2012, emanato in applicazione dell'art. 3ter, comma 2, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e modificato dal decreto legge 31 marzo 2014 n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81."*;
- l'Atto della Conferenza Unificata del 30 novembre 2022, Rep. Atti n.188/CU, recante *"Accordo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, sulla proposta del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di collaborazione interistituzionale inerente la gestione dei pazienti con misura di sicurezza, ai sensi dell'articolo*



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

*3-ter, decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81 e del D.M. 1° ottobre 2012 (Allegato A), recante "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia";*

**PRESO ATTO** che il suddetto Accordo, sancito nella Conferenza Unificata del 30 novembre 2022, Rep. atti n. 188/CU, richiama i seguenti presupposti giuridici:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 (G.U. S.O. n. 15), recante: *"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"* (G.U. Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017);
- Articolo 1, comma 16, lett. c), della legge 4 luglio 2017, n. 103, che delega il Governo ad adottare decreti legislativi per la revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali;
- Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 19 aprile 2017 e Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 24 settembre 2018, che ribadiscono i seguenti principi: a) priorità della cura sanitaria necessaria; b) principio di territorialità in forza del quale il soggetto viene preso in carico dai servizi di salute mentale del territorio di residenza; c) centralità del progetto terapeutico individualizzato; d) ricovero in Residenze per l'Esecuzione di Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) come *extrema ratio.*, da cui discende l'importanza di una piena integrazione tra le diverse istituzioni, preferibilmente attraverso la definizione di accordi di collaborazione e/o protocolli operativi, ponendo al centro del nuovo sistema i Dipartimenti di Salute Mentale e della Dipendenze (DSM-D), quali titolari dei programmi terapeutici riabilitativi, al fine di attuare trattamenti in contesti residenziali e territoriali, in quanto le R.E.M.S. sono, infatti, tra gli elementi della rete dei servizi offerti dai DSM-D che il sistema sanitario garantisce;
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 99 del 20 febbraio 2019, che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il Tribunale di Sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare, anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

medesimo articolo 47-ter;

- Documento del Comitato Nazionale per la Bioetica (Presidenza del Consiglio dei ministri) del 22 marzo 2019, il quale, basandosi sull'organizzazione della rete di servizi territoriali offerti dai DSM, sottolinea la necessità di limitare il ricorso alle R.E.M.S. ai soggetti nei cui confronti viene applicata la misura di sicurezza detentiva definitiva;
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 22/2022, che dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222 del codice penale e dell'art. 3-ter del decreto-legge 2 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2014, n. 81, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 32 e 110 della Costituzione;

**DATO ATTO** che il citato Accordo di Conferenza Unificata del 30 novembre 2022, Rep. atti n. 188/CU evidenzia, altresì, che:

- le Regioni e le Province Autonome assicurano l'assistenza sanitaria alle persone sottoposte a misura di sicurezza secondo il principio della territorialità (articolo 3-ter, comma 3, lett c), del decreto-legge 122 dicembre 2011, n. 211), basato sulla residenza o sull'ultimo domicilio (come risulta dagli atti giudiziari), accertati da parte del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria ovvero sul territorio nel quale è stato commesso il reato, qualora si tratti di persona senza fissa dimora o di nazionalità straniera (Accordi Atti CU81/2009; CU 95/2011), attraverso la presa in carico dei soggetti da parte dei DSM-D che si avvalgono della rete dei servizi socio-sanitari territoriali e, ove necessario e appropriato, nel rispetto del principio di *extrema ratio* del ricovero in R.E.M.S.;
- le Regioni e le Province Autonome garantiscono al Ministero della Salute (Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria) e al Ministero della Giustizia (Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria) le informazioni sulle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza del proprio territorio;

**VISTI** in particolare, i seguenti articoli del citato Accordo di Conferenza Unificata del 30 novembre 2022, Rep. atti n. 188/CU:

- articolo 2 – Collocazioni in R.E.M.S., nel quale si incaricano le Regioni a



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

individuare un Punto Unico Regionale (P.U.R.), con l'obiettivo di assicurare all'Autorità Giudiziaria tutto il supporto necessario ai fini della esecuzione dei provvedimenti applicativi delle misure di sicurezza detentive e non, nell'ambito di percorsi assistenziali il più possibile condivisi e idonei per la cura dei pazienti psichiatrici autori di reato;

- articolo 3 - Punti Unici Regionali (P.U.R.), nel quale vengono richiamati i compiti e le principali attività dei Punti Unici Regionali;
- articolo 4 - Criteri per la tenuta delle liste di attesa, che, tra l'altro, affida ai P.U.R. la gestione delle liste di attesa per gli ingressi in R.E.M.S., secondo specifiche modalità indicate nell'articolo stesso;
- articolo 13 - Cabina di Regia, che, tra l'altro, prevede il costante monitoraggio da parte della Cabina di Regia sul buon funzionamento del sistema delle REMS anche attraverso la richiesta di dati, documenti ed informazioni o impartendo raccomandazioni ai P.U.R.;
- articolo 15 - Monitoraggio, che prevede che l'Accordo in argomento sia oggetto *"di monitoraggio periodico da parte del Tavolo di Consultazione Permanente della Sanità Penitenziaria e della Cabina di Regia di cui all'art. 13 anche al fine di diffondere le più efficaci forme di collaborazione e a promuovere - nell'ambito dei rispettivi uffici e servizi - l'adozione di prassi e procedure che favoriscano lo svolgimento delle attività."*, in esito al quale l'Accordo potrebbe essere modificato ed integrato;

**RICHIAMATA** la DGR X/4716 del 13/1/2016, recante *"La Rete regionale dei Servizi sanitari penitenziari. Definizione e Linee di Indirizzo operative secondo le previsioni di cui all'Accordo Conferenza Unificata sottoscritto in data 22/01/2015, rep. atti n./3CU"*, che approva il documento *"Rete dei servizi regionali di sanità penitenziaria. Definizione e linee di indirizzo operative (secondo le previsioni di cui all'Accordo Conferenza Unificata sottoscritto in data 22/01/2015, Rep. Attin./3CU)"* nel quale:

- è confermata la sussistenza della Unità Operativa di Sanità Penitenziaria (U.O.S.P.) istituita con decreto regionale n. 6270 del 23/06/2009, quale struttura di riferimento regionale attualmente incardinata nell'ambito della Direzione Generale Welfare e con sede presso il Provveditorato Regionale della Amministrazione Penitenziaria, punto di snodo e interfaccia operativa per la realizzazione ed il monitoraggio degli interventi nell'ambito penitenziario;
- enumera tra le strutture con sezioni sanitarie specializzate sul territorio regionale la Casa Circondariale di Monza, per la presenza di una sezione





## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

dedicata all'Osservazione Psichiatrica ai sensi dell'art. 112 D.P.R. 230/2000, e la Casa Circondariale di Pavia, per la presenza della "Articolazione per la salute mentale" realizzata ai sensi dell'Accordo Conferenza Stato Regioni del 13.10.2011 finalizzata all'accoglienza dei soggetti in art. 148 c.p.p. e 111 dpr 230/2000;

**RICHIAMATA**, altresì, la DGR X/5340 del 27/6/2016, recante *"Ulteriori determinazioni in ordine alla realizzazione del Programma regionale per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari approvato con DGR 1981/2014; assunzioni di personale e conseguente rideterminazione fabbisogni di personale – Secondo provvedimento"*, che ha previsto l'istituzione di micro equipe forensi, operative all'interno dei Dipartimenti di Salute Mentale e delle Dipendenze (DSMD) delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST/IRCCS);

**RITENUTO** di recepire l'*"Accordo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, sulla proposta del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di collaborazione interistituzionale inerente la gestione dei pazienti con misura di sicurezza, ai sensi dell'articolo 3-ter, decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81 e del D.M. 1° ottobre 2012 (Allegato A), recante "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia"*, approvato dalla Conferenza Unificata del 30 novembre 2022, Rep. Atti n.188/CU, come riportato nell'allegato 1) costituente parte integrante e sostanziale al presente atto;

**RITENUTO** quindi, in attuazione dell'articolo 2 dell'Accordo di Conferenza Unificata del 30 novembre 2022, Rep. Atti n. 188/CU di cui al precedente punto, di istituire il Punto Unico Regionale (P.U.R.) per l'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 3 e 4 dell'Accordo, come riportati nell'allegato 2) recante *"Linee di indirizzo per le funzioni del Punto Unico Regionale (P.U.R. Lombardia) di cui all'accordo n. 188/cu del 30.11.2022, inerente alla gestione dei pazienti psichiatrici autori di reato con misure di sicurezza"* costituente parte integrante e sostanziale al presente atto;

**RITENUTO** pertanto di approvare l'allegato 2) costituente parte integrante e sostanziale al presente atto, recante *"Linee di indirizzo per le funzioni del Punto Unico Regionale (P.U.R. Lombardia) di cui all'accordo n. 188/cu del 30.11.2022,*



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

*inerente alla gestione dei pazienti psichiatrici autori di reato con misure di sicurezza”;*

**RITENUTO**, altresì:

- di prevedere la collocazione del P.U.R. presso la Direzione Generale Welfare e di affidare la responsabilità gestionale dello stesso alla Struttura Salute Mentale, Dipendenze, Disabilità e Sanità Penitenziaria;
- di disporre che il P.U.R. è così costituito:
  - un Direttore di Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze di una ASST sede di progettualità nell'ambito psichiatrico forense;
  - quattro rappresentanti delle *equipe forensi* di cui alla DGR X/5340/2016, istituite presso i Dipartimenti di Salute Mentale e delle Dipendenze (DSMD) delle ASST/IRCCS, appartenenti alle diverse figure professionali (psichiatra, tecnici della riabilitazione psichiatrica, infermieri, assistente sociale) rappresentativi di tutto il territorio lombardo;
  - un Responsabile delle REMS;
  - i coordinatori sanitari degli Istituti penitenziari, sedi di Articolazione di Salute Mentale (ATSM) e di Reparto di Osservazione Psichiatrica;
  - i rappresentanti della Magistratura di Sorveglianza e dei tribunali ordinari delle sedi delle Corti d'Appello di Milano e di Brescia;
  - il responsabile della Unità Operativa di Sanità Penitenziaria (U.O.S.P.) regionale istituita con decreto regionale n. 6270 del 23/06/2009, sopra citato;
  - due amministrativi inquadrati come categoria D afferenti alla Struttura regionale Salute Mentale, Dipendenze, Disabilità e Sanità Penitenziaria di cui almeno uno con competenze giuridiche;

**STABILITO** di affidare il coordinamento del P.U.R. Lombardia al Direttore di Dipartimento di Salute mentale e dipendenze della ASST sede di progettualità nell'ambito psichiatrico forense di cui punto precedente;

**STABILITO** di demandare agli uffici competenti della Direzione Welfare l'adozione degli atti di nomina per la costituzione del P.U.R. Lombardia;

**DATO ATTO** che, come prevede l'articolo 16 - Clausola di invarianza, dell'Accordo di Conferenza Unificata del 30 novembre 2022, Rep. atti n. 188/CU, le attività per il funzionamento del P.U.R. sono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e





## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi né maggiori oneri a carico di Regione Lombardia;

**RICHIAMATA** la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i Provvedimenti Organizzativi della XII Legislatura;

**RITENUTO** di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;

**STABILITO** di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Portale di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it);

**ALL'UNANIMITA'** dei voti, espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente recepite:

1. di recepire l' *"Accordo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, sulla proposta del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di collaborazione interistituzionale inerente la gestione dei pazienti con misura di sicurezza, ai sensi dell'articolo 3-ter, decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81 e del D.M. 1° ottobre 2012 (Allegato A), recante "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia"*, approvato dalla Conferenza Unificata del 30 novembre 2022, Rep. Atti n.188/CU, come riportato nell'allegato 1) costituente parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di istituire, in attuazione dell'articolo 2 dell'Accordo di Conferenza Unificata del 30 novembre 2022, Rep. Atti n. 188/CU di cui al precedente punto, il Punto Unico Regionale (P.U.R.) per l'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 3 e 4 dell'Accordo, come riportati nell'allegato 2) recante *"Linee di indirizzo per*



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

*le funzioni del Punto Unico Regionale (P.U.R. Lombardia) di cui all'accordo n. 188/cu del 30.11.2022, inerente alla gestione dei pazienti psichiatrici autori di reato con misure di sicurezza" costituente parte integrante e sostanziale al presente atto;*

3. di approvare l'allegato 2) costituente parte integrante e sostanziale al presente atto, recante *"Linee di indirizzo per le funzioni del Punto Unico Regionale (P.U.R. Lombardia) di cui all'accordo n. 188/cu del 30.11.2022, inerente alla gestione dei pazienti psichiatrici autori di reato con misure di sicurezza"*;
4. di prevedere la collocazione del P.U.R. presso la Direzione Generale Welfare e di affidare la responsabilità gestionale dello stesso alla Struttura Salute Mentale, Dipendenze, Disabilità e Sanità Penitenziaria;
5. di disporre che il P.U.R. è così costituito:
  - un Direttore di Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze di una ASST sede di progettualità nell'ambito psichiatrico forense;
  - quattro rappresentanti delle equipe forensi di cui alla DGR X/5340/2016, istituite presso i Dipartimenti di Salute Mentale e delle Dipendenze (DSMD) delle ASST/IRCCS, appartenenti alle diverse figure professionali (psichiatra, tecnici della riabilitazione psichiatrica, infermieri, assistente sociale) rappresentativi di tutto il territorio lombardo;
  - un Responsabile delle REMS;
  - i coordinatori sanitari degli Istituti penitenziari, sedi di Articolazione di Salute Mentale (ATSM) e di Reparto di Osservazione Psichiatrica;
  - i rappresentanti della Magistratura di Sorveglianza e dei tribunali ordinari delle sedi delle Corti d'Appello di Milano e di Brescia;
  - il responsabile della Unità Operativa di Sanità Penitenziaria (U.O.S.P.) regionale istituita con decreto regionale n. 6270 del 23/06/2009, sopra citato;
  - due amministrativi inquadrati come categoria D afferenti alla Struttura regionale Salute Mentale, Dipendenze, Disabilità e Sanità Penitenziaria di cui almeno uno con competenze giuridiche;
6. di affidare il coordinamento del P.U.R. Lombardia al Direttore di Dipartimento di Salute mentale e dipendenze della ASST sede di



## **Regione Lombardia**

### **LA GIUNTA**

---

- progettualità nell'ambito psichiatrico forense di cui punto precedente;
7. di demandare agli uffici competenti della Direzione Welfare l'adozione degli atti di nomina per la costituzione del P.U.R. Lombardia;
  8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico di Regione Lombardia;
  9. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;
  10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Portale di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

IL SEGRETARIO  
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge